



ponendosi un gradino più in alto di qualsiasi altra legge ordinaria (promanante da altro organo).  
Per quanto riguarda le norme di secondo grado, esse si articolano in regolamenti, decreti e, ai sensi dell'art. 1 c. 3 legge LXXI, in "ogni altra disposizione normativa, legittimamente emanata".  
Le norme vaticane ed il diritto italiano  
L'art. 3 della legge LXXI va a sostituire l'analogo articolo 3 della legge 7 giugno 1929 N. II.

Secondo questo articolo, l'ordinamento della Città del Vaticano recepisce le norme dell'ordinamento italiano che possono integrare le lacune presenti nell'ordinamento vaticano.

Secondo l'art. 3, le norme del diritto italiano vengono applicate, previo recepimento da parte dell'autorità vaticana, in via suppletiva nelle materie in cui l'ordinamento vaticano risulta insufficiente o addirittura mancante.

Ora, a prima vista, una norma del genere potrebbe essere innocua e di strettissima applicazione.

In realtà l'ordinamento giuridico vaticano è molto lacunoso in quanto a norme. Sono relativamente poche le leggi vaticane e quindi ancor meno quelle che possano andare a riguardare il diritto civile, il diritto penale e le relative procedure.

Infatti, se si va a ben vedere nei successivi articoli, le norme civili e penali (nonché la procedura penale) sono quasi esclusivamente devolute all'ordinamento italiano.

Fa eccezione la procedura civile per la quale, in data 1 maggio 1946, si è provveduto a dare completa sistemazione con l'adozione di un codice di procedura civile vaticano.

Appare quindi chiaro che, dovendo importanti parti del proprio diritto a quelle di uno stato straniero (non si dimentichi che Italia e Stato del Vaticano sono due stati sovrani e distinti collegati da numerosi Trattati ed Accordi universalmente riconosciuti come Trattati internazionali), l'ordinamento vaticano debba in qualche modo tutelare i propri interessi sovrani in caso di violazione di essi da parte dell'ordinamento italiano. È un ragionamento abbastanza logico.

Se l'Italia dovesse devolvere ad uno stato terzo l'intera legislazione in materia penale, è evidente come dovrebbe poi far conciliare questa legislazione "esterna" con le proprie norme e, specialmente, con la propria Costituzione.

Un esempio renderebbe meglio l'idea. L'ordinamento italiano devolve a quello francese il potere di legiferare in materia penale. In Francia, per una serie di motivazioni, viene promulgata una legge penale la cui pena prevista viene applicata anche a parenti e conoscenti del colpevole benché estranei alla vicenda. Questo configurerà con l'art. 27 c. 1 della nostra Costituzione che postula la responsabilità personale e vieta la responsabilità per fatto altrui (*nullum crimen, nulla poena, sine culpa*).

Non serve evidenziare come un norma del tipo analizzato non potrebbe rimanere nell'ordinamento italiano ma andrebbe dichiarata incostituzionale dalla competente autorità (la Corte Costituzionale).

Allo stesso modo l'ordinamento vaticano non può accettare certe norme dell'ordinamento italiano che confliggano con le sue norme gerarchicamente superiori (ovvero tutti gli atti normativi emanati dalle autorità vaticane, perché il diritto italiano opera in via suppletiva) e, a tal fine impone, ai sensi dell'art. 3 c. 1 un previo recepimento.

Al comma successivo, poi, la norma chiarisce le motivazioni per un mancato recepimento (benché sul piano teorico non appaia necessario espletare tali motivazioni, potendoli ricondurre tutti al criterio gerarchico).

Ecco che, quindi, viene vietato il recepimento di norme contrarie ai precetti di diritto divino, ai principi generali di diritto canonico (quindi alla prima fonte normativa) nonché alle norme dei Patti lateranensi e successivi accordi applicabili.

Oltre a questo, l'art. 4 pone delle limitazioni in materia civile; è a tal fine che alcune importanti materie, quali la cittadinanza, il matrimonio e l'adozione vengono regolate dalla legge canonica o comunque da leggi vaticane.

Tutti i punti di cui all'art. 4 lettere a - m, benché utili a chiarire effettivamente quali siano le limitazioni al recepimento di norme italiane in materia civile, appaiono superflue sul piano puramente teorico avendo già l'art. 3 chiarito che le norme italiane operano unicamente in via suppletiva e solo in caso di lacuna nell'ordinamento vaticano.

Il diritto vaticano ed il diritto internazionale

Non vi è molto da dire riguardo i rapporti tra diritto vaticano ed ordinamento internazionale, almeno stando alle disposizioni della Legge LXXI.

Secondo l'art. 1 c. 4, l'ordinamento vaticano si conforma alle norme di diritto

internazionale generale (ormai assimilato al diritto internazionale consuetudinario), nonché ai trattati di cui è parte la Santa Sede (cui è peraltro riconosciuta personalità giuridica internazionale). Al tempo stesso, in virtù dell'art. 3 nonché dell'art. 12, lo Stato della Città del Vaticano recepisce anche i Trattati internazionali ratificati dall'Italia riguardanti specifiche materie previste ai numeri 1 - 9 della lettera a) del c. 1 del medesimo articolo 12 (sempre fatta salva un'eventuale specifica normativa vaticana in materia).

Alcune note a conclusione

Spunto per la redazione di questo articolo è venuto allo scrivente negli ultimi giorni del passato 2008. In numerosi quotidiani, blog ed agenzie di informazione veniva riportata la notizia dell'imminente (1 gennaio 2009) entrata in vigore della norma (da ricordare che era stata redatta mesi prima, il 1 ottobre 2008) unita ad una serie di commenti (giornalistici e di cittadini comuni) di stampo profondamente defeggiatorio ed avverso a tale norma. Incutendosi, lo scrivente ha preferito trovare il testo originale della norma e si è accorto, con profonda tristezza, che gli articoli giornalistici raccontavano una verità profondamente distorta e/o priva non solo di obiettività ma anche di dati oggettivi esatti.

Infatti si prospettava la Legge LXXI come una norma che impediva la recezione di norme italiane "scomode" (si faceva continuo riferimento a leggi in materia di aborto, divorzio e, soprattutto, coppie di fatto) da parte dell'ordinamento vaticano.

Il fatto che questa legge, vietando questa recezione è incontestabile. Ma non si trattava di una novità. Già prima, infatti, la precedente norma sulle fonti del diritto (Legge II del giugno 1929) poneva le medesime limitazioni al recepimento non prevedendo solamente la formalità di tale atto.

Questo tuttavia era implicito, in quanto norme contrarie alle norme vaticane non sarebbero comunque entrate in vigore in Vaticano. Secondo gli autori di tali articoli o blog, invece, potenzialmente le leggi sull'aborto e sul divorzio italiane degli anni '70 erano applicabili in Vaticano in quanto solo con la norma appena entrata in vigore questo recepimento formale è previsto.

Su un piano strettamente giuridico, comunque, appare doveroso che l'ordinamento vaticano ponga dei limiti al recepimento di norme esterne poiché, come stato sovrano, ha pieno diritto di salvaguardare i propri diritti sovrani.

3

REGISTRAZIONE AL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA N° 577/2007 DEL 21 DICEMBRE

Vaticano

007

